



Spett.^{le} **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale
e Transizione Ecologica
Via Umberto I, 13
73100 Lecce (LE)
pec: ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **ARPA Puglia**
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: Proponente: INE GALATINA S.R.L.

D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27 bis, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza di 18,24 MWp, con relativo collegamento alla rete di trasmissione nazionale, sito nel comune di Galatina (LE).

Valutazione Tecnica Ambientale.

Rif: *Avvio fase di pubblicità ex art. 27-bis, c. 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii – prot. ARPA Puglia n. 68949 del 20/09/2024.*

Seguito e riferimento alla pratica di cui all’oggetto ed esaminata tutta la documentazione aggiornata relativa al procedimento, pubblicata sul sito della Provincia di Lecce al seguente indirizzo: https://www.provincia.le.it/paur_INE_GALATINA/, si esprime valutazione tecnica ambientale per quanto di competenza.

Considerato che:

1. La UE punta con decisione sulla “generazione diffusa”, basata prevalentemente su impianti di media e piccola taglia localizzati presso le utenze, al fine di conseguire il rispetto degli obbiettivi riguardanti elementari principi di corretto uso dell’energia, che tendono a minimizzare le perdite di trasmissione e gli impatti ambientali connessi, localizzando la produzione di energia il più vicino possibile ai singoli centri di consumo;
2. i grandi e medi impianti fotovoltaici non vengono tassativamente esclusi, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle politiche nazionali ed europee, ma il loro insediamento viene limitato ad aree non idonee a usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate non utilizzabili in agricoltura;
3. nel settore elettrico, le fonti rinnovabili, protagoniste di una marcata crescita negli ultimi 10 anni, rappresentano oggi un’infrastruttura già consolidata, che potrà garantire il completamento della transizione energetica se verrà ulteriormente potenziata nel rispetto dell’economicità, della sostenibilità territoriale e della sicurezza del sistema¹;
4. la Regione Puglia ha già raggiunto e superato l’obiettivo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, di conseguenza, la realizzazione del progetto aggraverebbe lo sbilanciamento nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti ambientali connessi con ulteriori impianti alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre regioni di Italia con notevoli perdite sulle linee di trasmissione.

Tutto ciò considerato si significa quanto segue.

¹ Cfr. Strategia Energetica Nazionale del 10.11.2017 pag.61-62

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “Galatina”, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare), avente potenza in immissione pari a 16,8MW e potenza installata pari a 18,24MWp.

L’impianto è ubicato interamente nel Comune di Galatina e comprende due distinte aree definite Area 1 ed Area 2; l’Area 1 è ubicata al toponimo “Chiusura Grande” nei pressi della Masseria Chiusura Grande, mentre l’Area 2 è localizzabile nei pressi della Mass. La Fica (Figura 1).

L’impianto fotovoltaico si estenderà su di una superficie complessiva di circa 40,96 ha (27,77 area 1 + 13,2686 area 2).

Il cavidotto di connessione, lungo circa 11.500 mt, interessa il comune di Galatina.

Dall’analisi del PUG di Galatina si evince che:

- L’Area 1 a NE è localizzata in Zona E3 - Zone agricole;
- L’Area 2 ricade prevalentemente in Zona E2 - Agricole di salvaguardia e in minima parte in zona E3;
- La futura Stazione Elettrica Terna “Galatina 2” è localizzata in Zona E3 - Zone agricole;
- Il cavidotto interrato AT 36 kV, ove interno ai campi sarà realizzato in Zona E3 e Zona E2, mentre in gran parte sarà realizzato lungo la viabilità esistente.




Figura 1 – Inquadramento territoriale

2. COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

L’istruttoria condotta dai funzionari dell’Ufficio Servizi Territoriali di questo DAP di Lecce ha permesso di riscontrare quanto dichiarato dai progettisti nella relazione di conformità del progetto alla normativa in

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



materia ambientale e paesaggistica nonché agli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale, al fine di verificare le relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, in particolare con riferimento all’Allegato 1 del R.R. n. 24/2010.

A seguire si riportano i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l’idoneità di specifiche aree all’installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili (Tabella 1).

TIPOLOGIA AREA	PRESENZA
Aree naturali protette nazionali	NON PRESENTI
Aree naturali protette regionali	NON PRESENTI
Zone umide Ramsar	NON PRESENTI
Sito d’Importanza Comunitaria (SIC)	NON PRESENTI
Zona Protezione Speciale (ZPS)	NON PRESENTI
Important Bird Area (IBA)	NON PRESENTI
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione delle Biodiversità)	NON PRESENTI
Strade a valenza paesaggistica e/o panoramiche	PRESENTI ²
Beni Culturali + 100m (Parte II D. Lgs. 42/2004, Vincolo L. 1089/1939)	NON PRESENTI
Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939)	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Laghi e Territori contermini fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Fiumi, torrenti e corsi d’acqua fino a 150m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Territori costieri fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Boschi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Zone archeologiche + buffer di 100m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Tratturi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.	NON CONSIDERATO
Sorgenti	NON CONSIDERATO
Aree a pericolosità idraulica	PRESENTI ³
Aree a pericolosità geomorfologica	NON PRESENTI
Segnalazione carta dei beni + buffer di 100m	NON CONSIDERATO
Coni visuali	NON PRESENTI
Grotte + buffer di 100m	NON PRESENTI
Lame e gravine	NON PRESENTI
Inghiottitoi	NON PRESENTI
Doline	NON PRESENTI
Geositi + buffer di 100m	NON CONSIDERATO
Cordoni dunari	NON CONSIDERATO
Versanti	NON PRESENTI

² Parte del cavidotto attraversa tale vincolo

³ L’Area 2 e parte del cavidotto ricadono in area a media pericolosità idraulica

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Tabella 1 – presenza di vincoli

I progettisti, inoltre, dichiarano che:

- l' area di impianto posta a Nord - definita Area 1 - è idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-ter punto 1 in quanto situata in area agricola distante meno di 500 m da area a destinazione industriale, commerciale e artigianale come da Strumento urbanistico vigente del Comune di Galatina;
- le aree d' impianto, Area 1 ed Area 2, risultano idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater in quanto le stesse non sono ricomprese "nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo."

3. IMPATTI CUMULATIVI

Vista la documentazione inerente l'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica – ambientale, dovuti alla presenza di altri impianti fotovoltaici nell'area vasta dell'impianto considerato, secondo quanto stabilito dalle "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia fotovoltaica" redatte da ARPA Puglia, (D.D.G. n. 416 del 28/06/2010 e D.D.G. n. 11 del 11/01/2012) e dalla Determina Dirigenziale n. 162 del 6 giugno 2014 dalla Regione Puglia "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26-06-2014), si significa in particolare quanto di seguito:

4

➤ Criterio A (Indice di Pressione Cumulativa)

Dal calcolo effettuato dai progettisti, che di seguito si riporta, sono stati Individuati gli impianti del dominio, si è determinato il valore dell'indice di pressione cumulativa. Nel caso in esame, essendo l'impianto costituito da due distinte aree, il calcolo è stato effettuato per ognuna di esse non considerando un unico baricentro, bensì due. nello specifico abbiamo:

- area 1:
 $S_i \approx 176.832,20 \text{ m}^2$
 $R \approx 237,20 \text{ m}$
 $R_{AVA} = 1.423,50 \text{ m}$
- area 2:
 $S_i \approx 109.409,40 \text{ m}^2$
 $R \approx 186,60 \text{ m}$
 $R_{AVA} = 1.423,50 \text{ m}$
- Complessivo:
 $S_{IT} = 879.087,00 \text{ m}^2$
 $\text{Aree non idonee FER} = 469.818,00 \text{ m}^2$
 $AVA = R_{AVA}^2 \pi = 10.304.695,40 \text{ m}^2$
 $AVA - \text{Aree non idonee FER} = 9.834.877,40 \text{ m}^2$

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



$$IPC = 100 \times SIT / (AVA - \text{Aree non idonee FER}) = 8,94\% < 3\%$$

Il criterio A risulta quindi non soddisfatto in quanto l'indice IPC è > 3 .

Si evidenzia come il mancato soddisfacimento del criterio A o del criterio B (richiamati nella Determina Dirigenziale n. 162 del 6 giugno 2014 dalla Regione Puglia), o anche di uno solo di essi determini il non rispetto delle Linee Guida di cui sopra.




Figura 2 – Impianti e aree non idonee ricadenti in AVA

Si rileva, infine, che l'intera superficie interessata dall'intervento progettuale, ai sensi del regolamento Regionale 30 Dicembre 2010, n. 24 – *Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo Economico del 10 Settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* recante la individuazione di aree di siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 195 del 31.12.2010 ricade nella tipologia di “Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”:

- Terra d' Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Puglia (IGT) DM 12.09.95 - DM 20.07.96 - DM 13.08.97;
- Salento (IGT) DM 12.09.95 - DM 20.07.96 - DM 13.08.97;
- Galatina (DOC) DM 21.04.1997.

Quanto riportato è applicabile pur non essendoci le colture di cui sopra all'interno dell'area dove è stato progettato l'impianto in oggetto; la Scrivente Agenzia ritiene che l'obiettivo della legge sia quello di tutelare il territorio all'interno del quale potrebbero sorgere aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20 anni, si sottrarrebbe suolo alla suddetta produzione agricola.



Tale asserzione trova riscontro anche nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., di cui si riporta stralcio⁴:

“L’obiettivo di riqualificazione delle aree industriali e commerciali, attualmente uno dei principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con norme e schede guida relative alle aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere su queste aree agevolazioni e investimenti per la produzione energetica (fotovoltaico, eolico, minieolico), per la forestazione urbana, per la produzione di servizi pubblici, di strutture logistiche, ecc.. In particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie rinnovabili) in una criticità.”

4. IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Il proponente dichiara, inoltre, che l’impianto proposto è di tipo agrivoltaico e non fotovoltaico puro. L’agrivoltaico è un modello di utilizzo di aree agricole, che prevede prioritariamente la produzione alimentare e secondariamente la produzione di elettricità da fonte solare da destinarsi in primis alle esigenze energetiche dell’azienda agricola.

Con l’art. 31, c. 5, della Legge n° 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n° 27 del 24.03.2012, come modificata e integrata con D.L. n° 17 del 1° marzo 2022, il termine agrivoltaico, il quale seppur finalizzato all’ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e che costituisce integrazione organica e sostenibile dell’attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Inoltre, il Ministero della Transizione Ecologica, in data 27.06.2022, ha pubblicato sul proprio sito web⁵ le “Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici”, definendo quali sono gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati.

Un impianto agrivoltaico, quindi, dovrebbe garantire sia buoni rendimenti di produzioni agricole che buoni rendimenti energetici, in modo tale da ottimizzare e ottenere un risultato migliore delle due attività separate; esso dovrà essere un sistema integrato in cui convivono agricoltura e fotovoltaico, che consenta un doppio uso del suolo richiedendo una sinergia tra i due sistemi di produzione; quindi non un impianto fotovoltaico costruito su un terreno agricolo, ma un progetto integrato e innovativo realizzato e gestito tramite un accordo paritetico tra operatore elettrico e operatore agricolo.

Un impianto “agrivoltaico” è caratterizzato dalla presenza di pannelli sufficientemente sollevati da terra per far crescere le piante al di sotto degli stessi, che siano orientabili per poter fornire la quantità di radiazione necessaria alla coltura, che rendano possibile il passaggio dei mezzi meccanici sia tra le file dei pannelli che sotto i pannelli stessi; deve assicurare inoltre una percentuale di area oggetto d’intervento in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione⁶.

Quindi un impianto “agrivoltaico” deve essere visto come un impianto fotovoltaico che adotti soluzioni volte a **preservare** la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Dall’analisi della documentazione fornita e in particolare il progetto di coltivare foraggiere annuali come Orzo e Favino in consociazione (graminacea e leguminosa) in rotazione con Avena e Veccia, Loiessa e Trifoglio incarnato, questa Agenzia ritiene che l’impianto di progetto non prevede una interconnessione tra

⁴ Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23-03-2015

⁵ https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf

⁶Cfr: Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici e DL 77/2021

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



la parte “colturale” e quella “fotovoltaica”, e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico.

4. IMPATTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO⁷

In riferimento alla istanza di cui all’oggetto, esaminata la documentazione specialistica presentata dal proponente per la matrice “campi elettromagnetici”, non si evidenzia la sussistenza di criticità.

Nel contempo si ritiene utile evidenziare all’A.C. l’opportunità di prescrivere la conduzione di una campagna di misura, da svolgersi nelle condizioni di massimo esercizio dell’impianto, finalizzata alla verifica della conformità normativa in riferimento ai limiti di campo elettrico e magnetico di cui al DPCM 08/07/2003.

Esaminato inoltre, per la matrice rumore, il documento specialistico di valutazione di impatto acustico in relazione alla fase di esercizio non si segnala la presenza di significative criticità.

Per quanto attiene per quanto attiene l’impatto acustico dalle attività di cantiere si ritiene utile a giudizio della scrivente UOS prescrivere che un eventuale ricorso all’istituto della deroga di cui alla L.R. 3/02 sia da intendersi attuabile allorchè il proponente abbia dimostrato l’impossibilità di contenere le immissioni nei limiti di legge operando preventivo ricorso a tecniche procedurali o accorgimenti o strutture schermanti.

5. ALTERNATIVE PROGETTUALI

Questa Agenzia ritiene che l’opzione zero, consistente nel rinunciare alla realizzazione del Progetto, sia la soluzione migliore al fine di tutelare l’ambiente per le motivazioni che di seguito si riportano.

Nella Regione Puglia, il contributo alla produzione di energia elettrica è notevolmente sproporzionato rispetto ai consumi e per di più localizzato in modo assai sbilanciato rispetto ai centri di consumo. Il progetto proposto accentuerebbe gli sbilanciamenti esistenti, con necessità di ulteriori infrastrutture di trasporto e relativi impatti.

Il Piano Energetico Provinciale (PEP) prevede “un nuovo modello di produzione e consumo, vicino alle peculiarità ed agli interessi delle comunità locali, basato sul decentramento della produzione di energia il più vicino possibile ai luoghi di consumo, con piccoli impianti localizzato in bacini locali (omissis) o presso le stesse utenze; ciò determina un sistema produttivo più stabile, infatti, se consideriamo che le potenzialità del fotovoltaico in rapporto alla superficie totale coperta dai fabbricati residenziali in Provincia di Lecce, stimata a circa 38 Km² di superficie utile alla produzione di energia elettrica dal sole al netto delle aree non idonee ed escludendo le superfici dei centri storici, la produzione sarebbe di 2,6 TWh/anno maggiore dell’intero fabbisogno di energia elettrica provinciale (circa 2 Twh/anno).”

La realizzazione del progetto aggraverebbe lo sbilanciamento in atto nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti connessi con ulteriori impianti di grande taglia alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre aree del paese e conseguenti ingenti perdite di energia sulle lunghe linee di trasporto.

La Scrivente Agenzia, inoltre, ritiene che la scelta dell’alternativa zero sia, tra quelle percorribili, l’opzione più sostenibile, oltre che per i motivi già su espressi, ricordando che il PPTR ha come obiettivo quello di disincentivare il consumo di suoli agricoli a fini infrastrutturali e edilizi, di salvaguardare la ruralità del territorio e di promuovere e far convergere sulle aree industriali e commerciali le agevolazioni e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

⁷ Contributo offerto dall’U.O.S Agenti Fisici del DAP di Lecce

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Tale asserzione, inoltre, trova riscontro nella sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, N. 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021 e nella successiva sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N. 01034/2022 REG.PROV.CAU. N. 01057/2022 REG.RIC pubblicata in data 04.03.2022, nelle quale viene evidenziata la criticità del settore fotovoltaico legate soprattutto *“ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo [...] costituendo uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo”*.

Si evidenzia che il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si esprime valutazione tecnica negativa, per quanto di propria competenza, in quanto i potenziali impatti diretti e cumulativi, nonostante l'impianto ricada in area idonea, sulle varie componenti ambientali (in primis territorio e suolo) appaiono significativi.

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Dirigente
dott. geol. Oronzo Simone

8

Il Direttore dell'U.O.C. Territorio
Direttore del DAP Lecce
dott. Antonio D'Angela

Il Gruppo di Lavoro
dott. ing. Riccardo Iennarelli
dott. Roberto Barnaba

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it